



## Lo scontrino elettronico obbligatorio dal 01/01/2020.

La generalità dei soggetti che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto è tenuta a memorizzare elettronicamente e a trasmettere in via telematica i dati dei **corrispettivi giornalieri**, rilasciando, in luogo dello scontrino e della ricevuta fiscale, il nuovo documento commerciale (fatto salvo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente). La disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2020.

I nuovi adempimenti che devono essere assolti mediante un **registratore telematico** (o un registratore di cassa appositamente adattato), ovvero utilizzando la procedura web disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi, sostituiscono, da un lato, le vecchie modalità di certificazione fiscale, dall'altro l'obbligo di registrazione dei corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72.

### Soggetti obbligati e regime sanzionatorio

Dal 1° gennaio 2020, tutti i soggetti, indipendentemente dal volume di affari realizzato, dovranno memorizzare e trasmettere i corrispettivi ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, nel rispetto delle nuove regole, pena l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97 (in particolare, opera una **sanzione pari al 100% dell'imposta relativa al singolo corrispettivo non memorizzato o non trasmesso, con un minimo di 500 euro**).

### Termini di invio e moratoria delle sanzioni.

Il legislatore ha previsto una **moratoria** delle sanzioni, nonché modalità e termini semplificati di invio dei dati per i soggetti che, nel primo semestre di applicazione del nuovo regime, non si sono ancora dotati dei registratori telematici. Tale periodo è terminato al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d'affari complessivo superiore alla soglia di 400mila euro; scadrà al 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti obbligati.

Pertanto:

- i soggetti **"sopra soglia"** dal 1° gennaio 2020 sono tenuti ad adempiere i nuovi obblighi senza semplificazioni e, ove non possano utilizzare la procedura web dell'Agenzia delle Entrate in ragione della frequenza delle operazioni svolte, dovranno attivare un registratore telematico ed effettuare gli adempimenti mediante tale strumento; inoltre dovranno inviare i dati entro i termini ordinariamente previsti, ossia **entro 12 giorni** dal momento di effettuazione dell'operazione, non essendo più valida la moratoria delle sanzioni,
- **gli altri soggetti**, invece, fino al prossimo 30 giugno 2020, possono beneficiare delle semplificazioni previste per il periodo transitorio, per cui, qualora non si siano dotati per tempo di registratori telematici, possono inviare i dati mediante i servizi web alternativi individuati dall'Agenzia delle Entrate; effettuare la trasmissione dei dati, anziché entro 12 giorni, entro il **mese successivo** all'effettuazione dell'operazione (ad esempio, per i corrispettivi di gennaio 2020 la trasmissione può avvenire entro il



FRANCESCO CARPIO  
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

29 febbraio 2020); infine possono assolvere l'obbligo di memorizzazione con le modalità tradizionali, ovvero utilizzando i registratori di cassa o le ricevute fiscali ed effettuando le annotazioni sul registro dei corrispettivi).

### **Il credito d'imposta.**

Si ricorda, che per gli anni 2019 e 2020, è previsto uno specifico **credito d'imposta** pari al **50% della spesa sostenuta** per l'acquisto o l'adattamento di ogni singolo registratore telematico in uso, con un massimo di:

- 250 euro, in caso di nuovo acquisto;
- 50 euro in caso di adattamento.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Fisconline / Entratel):

- a decorrere dalla prima liquidazione Iva periodica successiva al mese di annotazione della fattura d'acquisto o di adattamento;
- dopo che sia stato pagato, con modalità tracciabile, il corrispettivo della fattura d'acquisto o di adattamento.

Busto Arsizio (VA), 3 gennaio 2020